

INFORMAZIONI GENERALI e DOMANDE FREQUENTI

- a. **INFORMAZIONI IMPORTANTI, LEGGERE PRIMA!**
- b. COMPETENZA e GIURISDIZIONE DI QUESTO CONSOLATO GENERALE
- c. AVVISO PER I RESIDENTI IN ITALIA O RESIDENTI IN ALTRE CIRCOSCRIZIONI E SCADENZE PER L'INVIO DEI DOCUMENTI
- d. ATTI DI STATO CIVILE RILASCIATI IN ALTRE CIRCOSCRIZIONI E/O ALTRI PAESI ESTERI
- e. INDICAZIONI CIRCA LA PRIVACY
- f. FAQ's - DOMANDE FREQUENTI

a. **INFORMAZIONI IMPORTANTI, DA LEGGERE PRIMA ED ATTENTAMENTE!**

- REGISTRARE GLI ATTI DI STATO CIVILE È UN OBBLIGO DI TUTTI I CITTADINI ITALIANI
- PER REGISTRARE UN ATTO DI STATO CIVILE È NECESSARIO ESSERE REGISTRATI ALL'AIRE DI QUESTO CONSOLATO

Vi preghiamo di NON inviare richieste per la registrazione di Atti di Stato Civile se non siete registrati all'AIRE di questo Consolato Italiano. Per maggiori informazioni potete consultare anche la sezione Anagrafe-AIRE del nostro sito web.

Se una persona non è iscritta all'AIRE del Consolato di San Francisco, e quindi NON è residente in questa giurisdizione consolare (residente in Italia o presso altri Consolati Italiani) deve registrare i propri Atti di Stato Civile presso il Comune Italiano o il Consolato dove si è residenti; il Consolato di San Francisco si limiterà a certificare la traduzione del certificato originale e la documentaazione sarà restituita all'utente, il quale poi dovrà fare la richiesta di registrazione presso il Comune o Consolato competente (vedi punto c di questo elenco).

- TUTTI I NOMI DEVONO CORRISPONDERE PRECISAMENTE

Il primo nome, il secondo nome e il cognome, devono corrispondere su tutti i certificati e i documenti di identità e sul modulo consolare di registrazione.

Per registrare la nascita di un bambino, ASSICURARSI che i nomi di entrambi i genitori e del bambino corrispondano: 1) sul certificato di nascita originale, 2) sui documenti d'identità e 3) sul modulo di registrazione.

Non si accettano richieste di registrazione se i cognomi e i nomi legali non corrispondono.

Se il cognome di uno dei genitori è stato cambiato a seguito di matrimonio e il nome sul documento d'identità NON corrisponde al nome sul certificato di nascita, è necessario utilizzare il nome sul certificato di nascita quando si compila il modulo di registrazione della nascita.

- NON SI PUÒ USARE UN COGNOME COME SECONDO NOME PER I FIGLI

Secondo la legge italiana (D.P.R. n.396/2000) al momento della nascita, i genitori: 1) non possono utilizzare il nome di un genitore vivente per il bambino; 2) non possono utilizzare un cognome come (secondo) nome; 3) non possono usare nomi ridicoli o imbarazzanti.

Se è stato imposto un cognome come secondo nome al proprio figlio esistono due opzioni:

- 1) Modificare l'attuale nome in osservanza dell'art. n. 34 D.P.R. n.396/2000, quindi omettendo del tutto il cognome materno/paterno come secondo nome, oppure usando il cognome materno/paterno correttamente come cognome (doppio cognome) e non come nome o secondo nome.

In questo caso il certificato di nascita originale va prima emendato/corretto.

- 2) Oppure, in caso contrario, se si desidera persistere nella decisione di tenere il nome originale, il Comune trascriverà l'atto di nascita e contestualmente trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica competente, la quale li trasmetterà alla Prefettura che deciderà (autonomamente e in osservanza della Legge Italiana) quale nome attribuire al bambino. I tempi di questa procedura variano molto, da un minimo di un anno a quasi due anni.

L'opzione di correggere il nome e il certificato di nascita originale è sempre l'opzione migliore, sia per il controllo che si ha sulla scelta del nome, sia per i tempi molto più rapidi nel correggere un *certiifcate of birth* in U.S.A. in confronto ai tempi estremamente lunghi delle Procure e Prefetture Italiane.

In ogni caso, se si decidesse di persistere con il nome originale, vi preghiamo di considerare che (dopo diversi mesi) il nome verrà cambiato in ogni caso d'ufficio dalla Prefettura, e sarà quindi diverso dal nome riportato sul certificato di nascita originale. In questo caso si produrrà una mancata corrispondenza dei nomi nei due Paesi, che creerà gravi problemi di identità in futuro; se possibile, è sempre meglio evitare questa opzione.

- COGNOME A SEGUITO DI MATRIMONIO – SI PUÒ AGGIUNGERE IL COGNOME DELLO SPOSO/A, **NON** SOSTIUIRLO AL PROPRIO

Dispositivo dell'art. 143 bis Codice Civile – Cognome a seguito di Matrimonio

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito(1) e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

(1) In aderenza al principio di parità tra marito e moglie, è consentito alla donna - limitatamente ai rapporti professionali - derogare a tale dovere, mantenendo solo il proprio cognome da nubile.

Si prega di notare che il Codice Civile specifica “aggiungere”, non “sostituire”.

Ciò significa che se una cittadina Italiana (che è anche cittadina di un altro Paese) decide di sostituire il proprio cognome con quello del marito a seguito di matrimonio celebrato all'estero, questo cambio non avrà alcun effetto nell'Ordinamento Italiano, con il risultato che la cittadina Italiana avrà cognomi diversi nei due Paesi, e questo comporterà gravi e notevoli problemi per il rilascio di documenti e Atti di Stato Civile in entrambi i Paesi coinvolti.

Se il/la cittadino/a Italiano/a persiste comunque nell'intenzione di sostituire il proprio cognome con quello del coniuge straniero, l'unico rimedio possibile secondo l'Ordinamento Italiano è fare richiesta di cambio legale di cognome presso l'Autorità Italiana competente.

L'Autorità competente è la Prefettura della Provincia Italiana del Comune di iscrizione AIRE, o del Comune dove è conservato l'Atto di Nascita del richiedente.

Tuttavia, nell'Ordinamento giuridico Italiano, il cambio del nome o la modifica del cognome rivestono carattere ECCEZIONALE, pertanto le richieste potranno essere ammesse SOLO ed ESCLUSIVAMENTE in presenza di situazioni oggettivamente RILEVANTI, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da SOLIDE e SIGNIFICATIVE motivazioni (e un semplice cambio di cognome a seguito di matrimonio celebrato all'estero difficilmente potrà soddisfare questi ultimi requisiti).

Inoltre, la procedura in oggetto è complicata, articolata in diverse fasi, richiede il pagamento di svariate tasse amministrative, ed è estremamente lunga in termini di tempo.

Pertanto, si suggerisce ai cittadini Italiani (che hanno doppia cittadinanza) di non cambiare il cognome a seguito di matrimonio celebrato all'estero.

- TUTTI GLI ATTI DI STATO CIVILE E I DATI ANAGRAFICI DEVONO ESSERE AGGIORNATI E REGISTRATI

Per registrare un Atto di Stato Civile tutti gli Atti precedenti devono essere stati registrati.

I precedenti matrimoni e divorzi devono essere stati registrati per poter registrare un seguente matrimonio e/o la nascita di un figlio/a.

Nota: la documentazione di tutti gli Atti di Stato Civile che non sono stati registrati in precedenza, può essere inviata unitamente alla richiesta di registrazione più recente.

- L'INDIRIZZO DI RESIDENZA DEVE ESSERE AGGIORNATO

L'indirizzo di residenza deve essere aggiornato prima di inviare gli atti di stato civile per la registrazione. Per aggiornare il proprio indirizzo è necessario usare [Fast.It](#):

- I GENITORI ITALIANI DEVONO REGISTRARE LE NASCITE DEI LORO FIGLI MINORI

I genitori italiani devono registrare quanto prima la nascita dei propri figli; **registrare ogni atto anagrafico è un dovere di ogni cittadino italiano.**

Eventuali richieste di registrazione della nascita pervenute per figli che hanno già compiuto 18 anni verranno restituite ai genitori. Se i figli maggiorenni desiderano diventare cittadini italiani, devono perseguire il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis presso l'autorità/consolato italiano nella cui giurisdizione risiedono (vedi sezione cittadinanza sul nostro sito).

- **AVVISO! - GENITORI NON SPOSATI AL MOMENTO DELLA NASCITA DEL BAMBINO**

Se i genitori del minore NON erano coniugati tra loro al momento della nascita del figlio, è necessario fare il Riconoscimento di Paternità/Maternità presso il Consolato, oppure fornire: 1) “Certified copy” of “Voluntary Acknowledgement of Paternity” rilasciata dal Department of Public Health con apostilla e traduzione in Italiano, e 2) l’Autodichiarazione di Riconoscimento del Figlio Naturale ex Art. 42 D.P.R. 396/2000 firmata da entrambi i genitori (vedi sezione nascite).

- **VERIFICARE I DOCUMENTI PRIMA DI INVIARE LA RICHIESTA AL CONSOLATO**

Prima di spedire la documentazione verificare che tutte le informazioni che compaiono sul certificato di nascita (nomi, date e città di nascita) siano corrette. In caso di errori sul certificato originale sarà necessario richiedere una rettifica all'ufficio che ha emesso il documento originale prima di inviare i documenti al Consolato per la registrazione.

- **SE LA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE È CORETTA E COMPLETA, NON SARÀ RESTITUITA E SARÀ CONSERVATA NEL FASCICOLO PERSONALE DEL RICHIEDENTE PRESSO IL CONSOLATO GENERALE DI SAN FRANCISCO**

- **LE RICHIESTE ERRATE E/O CON DOCUMENTAZIONE MANCANTE NON SARANNO ELABORATE E I DOCUMENTI SARANNO RESTITUITI SE L'UTENTE FORNISCE UNA BUSTA DI RITORNO PRE-AFFRANCATA**

- **NON RICHIEDERE CHE UFFICI AMMINISTRATIVI AMERICANI INVIINO DOCUMENTI O CERTIFICATI DIRETTAMENTE AL CONSOLATO GENERALE ITALIANO**

b. COMPETENZA e GIURISDIZIONE DI QUESTO CONSOLATO GENERALE

Questo Consolato Generale è responsabile della registrazione degli atti anagrafici dei cittadini italiani che risiedono in questa circoscrizione consolare (Clicca qui per verificare quali Stati fanno parte di questa circoscrizione consolare).

È necessario essere registrati all'AIRE di questo Consolato di San Francisco prima di poter presentare qualsiasi Atto Civile o documento anagrafico per la registrazione in Italia.

c. AVVISO PER I RESIDENTI IN ITALIA e/o RESIDENTI IN ALTRE CIRCOSCRIZIONI CONSOLARI:

Qualora il connazionale sia residente in Italia o presso un'altra Rappresentanza Diplomatica/Consolare, questo Consolato procederà unicamente alla certificazione delle traduzioni di tali atti e la documentaione sarà restituita all'utente, il quale poi dovrà fare la richiesta di registrazione presso il Comune o Consolato competente.

Per richiedere la certificazione della traduzione vedi le informazioni sul nostro sito web.

Il nostro Consolato restituirà i documenti legalizzati nella busta pre-pagata. Successivamente il richiedente li dovrà consegnare all'Autorità italiana territorialmente competente per la residenza.

SCADENZARIO PER L'INVIO PER POSTA

Al fine di poter utilizzare il pagamento inviato entro la fine del trimestre, queste richieste devono pervenire al Consolato entro le date indicate sotto. In caso contrario c'è la possibilità che la validità dell'ammontare del pagamento scadrà prima che sia possibile processare la richiesta. In tal caso l'intera richiesta (compreso il pagamento) sarà restituita al richiedente, il quale dovrà re-inviarla al Consolato con un nuovo pagamento per l'ammontare della tariffa attualmente in corso.

Trimestre	Tariffe consolari valide dal - al	La richiesta deve pervenire al consolato entro e non oltre il
I	01 gennaio - 31 marzo	15 marzo
II	01 aprile - 30 giugno	15 giugno
III	01 luglio - 30 settembre	15 settembre
IV	01 ottobre - 31 dicembre	10 dicembre

Nota Bene: Le richieste incomplete e/o con documentazione mancante saranno restituite al mittente senza provvedimento.

d. ATTI DI STATO CIVILE RILASCIATI IN ALTRE CIRCOSCRIZIONI E/O ALTRI PAESI ESTERI:

- Atti rilasciati **NEGLI STATI UNITI** in altre circoscrizioni consolari:
 1. Visitare la pagina dell'ufficio stato civile del sito web del Consolato Generale d'Italia competente per lo stato che ha rilasciato l'atto originale (*[cliccare qui per l'elenco dei Consolati Generali negli Stati Uniti](#)*):
 2. Ottenere la documentazione pubblicata sul sito web del Consolato competente:
 3. Verificare tramite EMAIL con il Consolato competente che la documentazione ottenuta sia completa e corretta:
 4. Una volta accertata la completezza della documentazione, mandare **IN ORIGINALE** tutta la documentazione all'Ufficio Stato Civile del Consolato Generale d'Italia in San Francisco (indirizzo indicato sul nostro [sito web](#)).

- Atti rilasciati in **ALTRI PAESI ESTERI**:

Per registrare un atto di stato civile rilasciato fuori dagli Stati Uniti d'America sarà necessario ottenere tutta la documentazione indicata sulla pagina web dell'Autorità italiana competente per il territorio dove l'atto è stato rilasciato.

Se non altrimenti specificato, la documentazione richiesta per gli atti di stato civile rilasciati fuori dagli Stati Uniti dovrà essere ritenuta corretta e completa dall'Autorità italiana competente, e la traduzione in italiano deve riportare il timbro Consolare della stessa Autorità italiana PRIMA di consegnare la documentazione a questo Consolato Generale.

e. CONFERMA LETTURA POLIZZA SULLA PRIVACY

Consegnando la documentazione contenente i propri dati a questo Consolato Generale d'Italia a San Francisco si conferma di aver letto e capito le informazioni contenute nel documento pubblicato sul nostro sito web concernente la trattazione dei dati personali forniti a questo ufficio secondo la normativa UE (RGPD).

f. F.A.Q - DOMANDE FREQUENTI

1. Conferma ricezione documenti, aggiornamenti sullo status della trascrizione del mio atto di stato civile, e quanto tempo ci vuole per trascrivere un atto di stato civile (nascita/matrimonio/unione civile/divorzio/decesso)?
2. Come ottenere la cittadinanza italiana per mio/a figlio/a?
3. Come registrare la nascita di mio/a figlio/a minore (meno di 18 anni)?
4. Come registrare l'adozione e la nascita di mio/a figlio/a?
5. Quando posso richiedere il passaporto per mio/a figlio/a?

6. Come ottenere una copia di un atto di stato civile originariamente rilasciato in Italia?
7. Come richiedere un certificato di stato di famiglia?

1. Quali sono i tempi per la registrazione e conferma della trascrizione degli Atti di Stato Civile (nascita/matrimonio/unione civile/divorzio/decesso)?

Questo Consolato riceve centinaia di richieste ogni settimana e purtroppo non è possibile confermare ad ogni utente che i documenti siano stati ricevuti (per questo si consiglia di utilizzare sempre spedizioni con numero di tracciamento). I documenti verranno controllati al momento di trattare la pratica e se qualcosa non è corretto o è mancante ve lo faremo sapere in quel momento.

Il Consolato tratterà e invierà la richiesta di registrazione tramite posta elettronica certificata (PEC) al Comune competente in Italia entro 60 giorni da quando avrà ricevuto la serie completa dei documenti richiesti; l'utente riceverà copia di questa e-mail (si tenga presente che questa è un'e-mail PEC crittografata, quindi potrebbe non essere possibile leggerne il testo).

Successivamente, il Comune completerà la procedura di registrazione, di norma entro 30 giorni lavorativi. Tuttavia, questo lasso di tempo è molto variabile, poiché i Comuni più grandi (città come Roma o Milano) impiegano più tempo per completare la procedura di registrazione.

Per richiedere una conferma della registrazione, si DEVE sempre contattare il Comune in Italia, e NON il Consolato, poiché il Consolato non è a conoscenza di quando il Comune completerà la registrazione. Si suggerisce pertanto di inviare un e-mail all'Ufficio Anagrafe/Stato Civile del proprio Comune per ottenere conferma della trascrizione dell'Atto (ma non prima di 7 giorni da quando si è ricevuta l'e-mail PEC in cc).

2. Come faccio per ottenere la cittadinanza italiana per mio/a figlio/a?

a. Se il figlio ha MENO di 18 anni:

Qualora uno dei due genitori sia italiano NON si dovrà richiedere la cittadinanza per il/la minore. In questo caso sarà necessario che i genitori richiedano semplicemente la trascrizione in Italia dell'atto di nascita del/della minore.

b. Se il figlio ha GIA' COMPIUTO 18 anni:

In questo caso sarà il/la figlio/a che personalmente dovrà presentare una richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità italiana competente per residenza. Seguire le istruzioni al riguardo pubblicate sul sito web dell'Autorità italiana competente (vedi sezione *cittadinanza per jure sanguinis*).

3. Come faccio a registrare la nascita di mio/a figlio/a minore (meno di 18 anni)? - seguire uno dei seguenti casi:

a. Sono sposato/a con l'altro genitore del minore

Prima di registrare la nascita sarà necessario richiedere la registrazione di TUTTI i PRECEDENTI atti di stato civile (matrimoni ed eventuali divorzi) del/i genitore/i ITALIANO/I del minore, nonchè tutti gli atti di nascita dei figli minori nati precedentemente. Non sarà possibile trascrivere l'atto di nascita del minore qualora mancassero le relative trascrizioni degli atti precedenti a questa. Vi ricordiamo che la legge italiana richiede che gli atti di stato civile siano registrati in ordine CRONOLOGICO (ma tutti gli atti di cui si intende richiedere la trascrizione possono essere inviati al Consolato contemporaneamente).

b. NON sono sposato/a con l'altro genitore:

Se il certificato di nascita riporta le firme di ENTRAMBI i genitori, seguire le istruzioni del punto a).

Qualora, invece, il certificato di nascita, riporti la firma di un SOLO genitore, i genitori dovranno procedere al Riconoscimento di Paternità/Maternità previo appuntamento con il nostro Ufficio Notarile . Il giorno dell'appuntamento i genitori dovranno anche consegnare tutta la documentazione normalmente richiesta per la registrazione della nascita:

4. Come faccio a registrare la nascita di mio/a figlio/a se è stato adottato?

Nel caso di un/una minore adottato/a, sarà necessario includere alla richiesta di registrazione dell'atto di nascita anche la sentenza di adozione corredata dall'apostilla rilasciata dal Segretario di Stato e la traduzione della sentenza di adozione in italiano (vedi *Adozioni* nella sezione *Nascite*).

5. Quando posso richiedere il passaporto per mio/a figlio/a?

Una volta che il Consolato ha trasmesso via email PEC gli Atti necessari alla registrazione della nascita al Comune competente, e l'utente ha ricevuto copia dell'email PEC inviata dal Consolato al Comune, i genitori possono richiedere il passaporto per il figlio minore (vedi procedura).

6. Come posso ottenere una copia di un atto di stato civile originariamente rilasciato in Italia?

È necessario rivolgersi all'ufficio di Stato Civile del Comune in Italia dove l'atto è stato originariamente trascritto. Nel caso in cui il certificato sia necessario per la richiesta di un documento statunitense (carta verde/permesso di soggiorno/permesso di lavoro/ecc) si suggerisce di chiedere un "estratto per copia integrale dell'atto in formato plurilingue" al fine di evitare un'eventuale traduzione del documento in inglese.

Per gli indirizzi email dei Comuni italiani visitate i siti <http://www.comuni-italiani.it/> oppure <https://www.comuni.it/>

7. A chi posso richiedere un certificato di stato di famiglia o di residenza?

I certificati di stato di famiglia e di residenza possono essere rilasciati solo dal Comune AIRE del connazionale, in quanto quest'ultimo è l'unico titolare delle funzioni ufficiali di anagrafe/stato civile.